

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 07/02/2023

Provvedimento di cancellazione senza liquidazione di società di capitali ai sensi della Legge 120/2020.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro delle imprese,

- visto il decreto- legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120, che individua le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare il Titolo IV affronta il tema delle “Semplificazioni in materia d’impresa, Ambiente e Green Economy” ;
- visto il comma 1 dell’art. 40 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto la competenza del Conservatore in materia di iscrizione di provvedimenti d’ufficio nel Registro delle Imprese;
- visto il comma 2 dell’art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d’ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione ove l’inattività e/o l’omissione si verificano unitamente a una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell’iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - l’omessa presentazione all’ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l’elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 02/2009 art. 16;
- visto che il comma 3 dell’art. 40 del citato D.L. 76/2020 stabilisce che il Conservatore una volta accertate le condizioni sopra illustrate, provvede ad iscrivere nel Registro delle imprese la “propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione”;
- considerato che con Determinazione del Conservatore n. 310/2022 del 16.06.2022 si è provveduto ad iscrivere nel Registro delle Imprese lo scioglimento senza liquidazione delle n. 296 società indicate nel documento allegato alla presente determinazione in quanto non risultano aver presentato al Registro delle imprese la dichiarazione contenente l’elenco soci prevista dall’art. 16 della Legge 02/2009 art. 16;
- considerato inoltre che, prima dello scioglimento per le citate società, era stato verificato che non risultano aver depositato da oltre 5 anni il bilancio d’esercizio;
- visto che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 40 del D.L. 76/2020 il Conservatore



comunica l'avvenuta iscrizione delle scioglimento agli amministratori delle società interessate assegnando loro un termine di 60 gg per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge. Solo in questo caso il Conservatore iscrive nel registro delle imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

- visto che il comma 6 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 dispone che ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione;
- considerato che le citate imprese non risultano titolari di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare l'avvio del procedimento di 'cancellazione' del domicilio digitale;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";



- visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l’Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un’apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione sul sito camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall’Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990;
- vista la determinazione del Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri n. 457 del 27/10/2022 con la quale, in particolare, vengono indicate le modalità operative da seguire per comunicare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione tra i quali vi rientrano anche quelli di cui all’art. 40 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 ;
- considerato che con riferimento al provvedimento finale di cancellazione, la citata determinazione prevede che la notifica avvenga con le stesse modalità previste per la comunicazione di avvio del procedimento, ossia tramite pubblicazione nell’Albo camerale e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, per la durata di giorni 25 (ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990);
- visto altresì che la richiamata determinazione stabilisce che il provvedimento di cancellazione si intende portato a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito camerale;
- considerato inoltre che, come per l’avvio del procedimento, anche il provvedimento finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato ‘in via cumulativa’ con provvedimento ‘plurimo’, destinato alle società da cancellare;
- visto che il 14.07.2022 è stata pubblicata all’albo camerale la comunicazione (di cui al protocollo n. 38906 del 14/07//2022) di avvenuta iscrizione dello scioglimento indirizzata agli amministratori delle società in elenco. Tale pubblicazione che ha valore di notifica, è rimasta accessibile per 60 giorni al fine di permettere alle società ancora esistenti, di inviare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e regolarizzazione della propria posizione;



- considerato che nei successivi 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della notifica agli amministratori delle società, nessuna impresa ha presentato formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e non ha presentato le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge, come indicato dall’art. 40 comma 4 D.L. 76/2020;
- considerato altresì che la citata determinazione di scioglimento n. 310/2022 e la sopra indicata comunicazione (di cui al protocollo n. 38906 del 14/07//2022) sono state pubblicate nella sezione del registro imprese del sito camerale;
- visto che dall’istruttoria compiuta dall’ufficio dopo l’iscrizione dello scioglimento è emerso inoltre che le società in questione da oltre 5 anni non risultano più operative e precisamente:
 - non risultano aver pagato il diritto annuale;
 - non hanno comunicato al Registro delle Imprese, alcuna variazione relativa alla propria impresa;
 - non presentano dichiarazioni di redditi di impresa e dichiarazioni IVA;
- visto inoltre che da interrogazione della banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio le citate società non risultano intestatarie di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari;
- Considerato quindi che dall’istruttoria compiuta dall’Ufficio Registro delle Imprese emerge che le società indicate nell’elenco allegato si trovano nelle condizioni richieste dall’art. 40 comma 5 D.L. 76/2020 per provvedere alla loro cancellazione dal Registro delle Imprese;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica -7 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

- a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione delle n. 296 società elencate nel documento allegato come previsto dall’art. 40 co. 5 decreto legge 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;
- b) che la cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui all’elenco che - nelle more della notifica del provvedimento – abbiano comunicato la prosecuzione dell’attività e regolarizzato la propria posizione nel Registro delle imprese;
- c) di comunicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all’Albo camerale (avendo accertato che nessuna delle società indicate nell’elenco



allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo) per la durata complessiva di 25 (venticinque) giorni continuativi;

- d) di ritenere che il presente provvedimento si intenda portato a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito camerale. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- e) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese" per la durata complessiva di 25 (giorni) giorni continuativi.

Il Dirigente
dell'area Anagrafe e Registri e
Conservatore
del Registro delle Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società.